

2.5. L'amministratore di sostegno



La legge statale n. 6 del 09.01.2004 ha istituito la figura dell' "amministratore di sostegno" per le persone che si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, a causa di una menomazione fisica o psichica. La legge mira ad assicurare la necessaria assistenza in tutte quelle situazioni che non giustificano il ricorso all'interdizione. Alla nomina dell'amministratore di sostegno provvede il Giudice Tutelare. Il beneficiario mantiene la capacità di agire e il Giudice stabilisce per quali azioni sia

necessario l'intervento dell'amministratore di sostegno. La legge interessa quindi diverse fasce della società: ad esempio anziani, malati e persone disabili, ma anche tossicodipendenti, alcolisti o carcerati.

I beneficiari sono le persone che si trovano, per effetto di una **menomazione fisica o psichica**, nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

Il Giudice Tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno **entro 60 giorni** dalla data della presentazione della domanda da parte dello stesso beneficiario o da un altro soggetto legittimato (coniugi, persona stabilmente convivente, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2° grado, tutore, curatore e pubblico ministero) o, e questa è una novità assoluta, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno
è esente da spese ed imposte!

L'istanza va presentata al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo di residenza del beneficiario: Brunico, Bressanone, Bolzano, Merano e Silandro (per facilitare la presentazione della stessa si può utilizzare uno specifico modulo disponibile anche presso i consulenti sociali di independent L.).

Il decreto di nomina del Giudice Tutelare deve contenere l'indicazione degli atti che possono essere compiuti solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Al di fuori di questi atti, quindi, il beneficiario conserva la capacità di agire autonomamente.

La Federazione Provinciale delle Associazioni Sociali offre una prima consulenza gratuita (Via Streiter, 39100 Bolzano – Tel. 0471324667)

Ulteriori informazioni si possono ottenere all'Ufficio soggetti portatori di handicap e invalidi civili (Palazzo provinciale 12, Via Canonico Michael Gamper 1, Bolzano - tel. 0471 418270) e presso la cancelleria dei tribunali.